

Il Consiglio di Stato mette al centro del movimento paritario le scuole d'infanzia non profit

Il Consiglio di Stato ha respinto, con le sentenze nn. 4831 e 4832 dello scorso 24 giugno gli appelli proposti da ANINSEI Confindustria (Associazione Nazionale Istituti Non Statali di Educazione e di Istruzione) ed alcune scuole, fra cui il Seraphicum di Roma, avverso le sentenze del TAR Lazio che avevano confermato la legittimità dei decreti ministeriali 380/2017 e 227/2018 che riservano la distribuzione, in via prioritaria, dei contributi pubblici statali alle scuole paritarie senza fini di lucro. La FISM ed il Ministero dell'Istruzione avevano fin da subito eccepito il difetto di legittimazione dell'ANINSEI atteso che essa, per ammissione della medesima, rappresenta sia scuole a scopo di lucro che non profit. Il Consiglio di Stato ha accolto le richieste e decretato la carenza della legittimazione ad agire per difetto della rappresentanza istituzionale degli interessi dell'intera categoria, stante la diversità degli interessi confluenti nella associazione. Nel merito ed in relazione alle richieste delle altre scuole ricorrenti, il supremo consesso amministrativo ha ritenuto infondati i ricorsi. Risultano infatti perfettamente legittime le modalità con le quali i decreti ministeriali individuano per criteri soggettivi e oggettivi le scuole paritarie non profit, provvedendo a distribuire in via prioritaria alle stesse i fondi governativi. In sostanza le scuole paritarie non profit ricevono infatti un corrispettivo tale da coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio che non può essere considerato in alcun modo una remunerazione del fattore produttivo, confermando la circostanza che si tratti di un'attività svolta con modalità non commerciali. Nella decisione, favorevole al Ministero dell'Istruzione, alle scuole FISM e tutte le scuole paritarie non profit, rimane assorbita anche la questione sollevata da ANINSEI circa il fatto che i contributi ministeriali avrebbero configurato aiuti di Stato e pertanto sarebbero illegittimi. Sul punto il Consiglio di Stato non si è pronunciato in via diretta, ritenendo che tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati erano da ritenersi non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Negli atti difensivi la FISM ha evidenziato la paradossalità delle tesi dell'associazione confindustriale che rappresenta istituzioni scolastiche paritarie a scopo di lucro che ricevono denari pubblici ma ravvisa, per gli stessi contributi, ipotesi di aiuti di stato per soggetti non profit che operano fuori dal mercato concorrenziale. Il Consiglio di Stato non ha ritenuto nemmeno di pronunciarsi sul punto. Le sentenze sono importanti perché segnano la fine del contenzioso promosso dal 2016 dall'associazione confindustriale che ha da sempre puntato all'obiettivo di eliminare ogni differenza distributiva che privilegiasse il settore non profit della scuola paritaria che è espresso in maniera predominante dalla scuola paritaria d'infanzia non profit che, come è noto, accoglie circa 450.000 minori fra 3 e 6 anni e circa 50.000 fra 0 e 3. La giurisprudenza amministrativa conferma invece il ruolo centrale delle istituzioni scolastiche autonome non profit nell'ambito del movimento paritario proprio nel momento storico in cui il mondo del Terzo Settore rivendica la sua forza culturale ed economica in attesa del completamento del processo di riforma avviato, ma non ancora concluso, con l'approvazione, nel 2017, del Codice degli enti del Terzo settore.

Il Responsabile nazionale
per le questioni giuridiche
Avv. Stefano Giordano

